

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



CROCE SANA

VIA MESSINA MARINE, 823 - PALERMO C.F. 97350330821

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17/05/2024

L'anno 2024, il giorno 17, del mese di maggio....., alle ore 17:00, presso la sede di VIA MESSINA MARINE, 823 (PA).....; si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'AssociazioneCROCE SANA.....

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. D'AMBROGIO PAOLO, verbalizza il Sig. MANNINO ROSALIA.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti. Il sig. D'AMBROGIO PAOLO, LA SIG. MUSTACCIUOLO ROSARIA, ROSALIA MANNINO, IL SIG. FRANCESCO ROMANOTTO, IL SIG. GIUSEPPE D'AMBROGIO IL SIG. GASPARE CARAVELLO, IL SIG. GIUSEPPE SCALICI. I SOCI PRESENTI SONO 7 SU 7 SOCI ISCRITTI. Si dichiara che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alle normative previste dal RUNTS. SI AGGIUNGE UN ULTERIORE ARTICOLO, INDIVIDUATO COME "ARTICOLO 39 - ESTINZIONE O SCIoglimento SECONDO L'ART.

9 DEL CTS"

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°39.. articoli totali.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° ...39.... articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente D'AMBROGIO PAOLO viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Passando al secondo punto posto all'O.D.G null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Manno Manno.....

Il Presidente

Paolo D'Ambrogio.....

I soci presenti:

Rosaria Mustacciuolo
Francesco Romano
Giuseppe Nambrogi
Gaspare Caravella
Giuseppe Scali

ROSARIA MUSTACCIUOLO
FRANCESCO ROMANO
GIUSEPPE NAMBRIGO
GASPARE CARAVELLO
GIUSEPPE SCALIC



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO
REGISTRO N. 05-06-2024 J.H. 585
PAGATE / esente 3



STATUTO

CROCE SANA

3.



Titolo I – Profili Generali

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita in data 01 giugno 2023, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, e dal Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'associazione denominata “CROCE SANA”, con sede nel comune di Palermo, in provincia di Palermo. L'associazione si fonda sui principi del volontariato. La durata dell'associazione, salvo quanto stabilito nell'art. 34, è illimitata. L'associazione ha l'obbligo di qualificarsi come “organizzazione di volontariato”, valendosi anche dell'utilizzo dell'acronimo ODV, nella denominazione e in qualsivoglia comunicato rivolto al pubblico.

Articolo 2 – Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I regolamenti, proposti dal consiglio direttivo e approvati nella prima seduta utile dell'assemblea e dei soci, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione-

Articolo 3 – Scopi associativi

L'associazione è un'organizzazione di volontariato, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e gratuità delle cariche, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

E ha per finalità:

- a) Promuovere e realizzare attività di assistenza a favore di chiunque si trovi in condizioni di difficoltà;
- b) Organizzare il pronto soccorso in collaborazione con gli enti pubblici presenti sul territorio;

- Iniziativa per la prevenzione di malattie e dei fattori a rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitarie sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
 - Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze
 - Assistenza, promozione e sostegno dei diritti d'infanzia;
 - Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e almeno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Articolo 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla

Tutti coloro che, abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile e prestano la propria opera volontaria nei servizi fondamentali dell'associazione.

Il regolamento interno può specificare ulteriormente i requisiti e le modalità per ottenere la qualifica di socio attivo.

I soci attivi non sono tenuti al versamento di alcuna quota mensile o annuale.

Sono soci **benemeriti**:

- Tutti coloro che abbiano effettuato donazioni di una certa entità a favore dell'associazione;
- I medici che prestano la loro opera gratuitamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- Coloro che abbiano ricoperto per anni con zelo ed onore cariche dell'associazione. I soci benemeriti sono nominati dal consiglio direttivo.

Sono soci **onorari** coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle attività dell'associazione e che verranno nominati dal consiglio direttivo.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età o, se minori, siano rappresentati a norma di legge.

L'associazione rilascia a tutti i soci una tessera sociale di riconoscimento, il cui modello è approvato dal consiglio direttivo.

Articolo 8 – Diretti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- Prendere visione della copia integrale del presente statuto e dei regolamenti dell'associazione
- Esaminare i libri sociali
- Essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione; e partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 9 – Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della associazione
Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione

Tutti i provvedimenti disciplinari adottati sono trascritti in apposito registro e sulle singole cartelle personali dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, radiati, o che comunque cessino di appartenere all'associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 – gratuità dell'attività dei soci e delle cariche sociali

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo scopo gratuito.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della relativa documentazione. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità dell'associato.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 13 - scritture e contabili bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 17 – rendiconto consuntivo

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla lettura.

Articolo 18 – gli organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) La giunta esecutiva
- 4) Il presidente
- 5) Il collegio dei revisori dei conti
- 6) Il collegio dei probiviri

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci maggiorenni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19 – L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti, o dissenzienti.

aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 23 – adempimenti

In apertura dei propri lavori. L'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 24 – validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressivi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le delibere dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con il diritto di voto.

Articolo 25 – intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del presidente, sia per richiesta scritta e motivata da almeno in terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle specifiche competenze assegnate dal presidente statuto alla giunta esecutiva, in particolare, compete al consiglio direttivo:

- L'elezione al proprio interno del presidente, di uno o due vicepresidenti, del segretario e del responsabile dei servizi;
- La nomina del direttore sanitario laureato in medicina e chirurgia. La carica di direttore sanitario non è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo;
- La nomina del direttore tecnico e del cassiere, entrambi, possibilmente, con specifico titolo di studio. La carica del direttore tecnico e di cassiere non è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo;
- La gestione dell'associazione on ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'assemblea;
- La predisposizione annuale del rendiconto;
- L'eventuale assunzione del personale dipendente strettamente necessario allo svolgimento dell'attività, secondo le norme stabilite dal regolamento;
- L'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- Il conferimento della qualifica di socio onorario e benemerito;
- La nomina del comitato elettorale.

Il consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio è convocato con avviso scritto (consegnato a mano, inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione. In difetto di tali formalità il consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 28 – decadenza e cessazione dei consiglieri.

- d) Sottoscrivere il verbale dell'assemblea, del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del presidente, i poteri sono esercitati dal vicepresidente con più anzianità di servizio.

Articolo 31 – il segretario

Al segretario sono affidati i seguenti compiti:

- Tenere ed aggiornare il registro dei soci;
- Redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo e giunta esecutiva;
- Provvedere alla convocazione della giunta, del consiglio e dell'assemblea secondo gli ordini del presidente;
- Custodire l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'associazione;
- Curare il disbrigo della corrispondenza
- Controfirmare tutti gli atti sociali.

Articolo 32 –

il direttore sanitario, il direttore tecnico, il cassiere economo, il responsabile dei servizi

Il direttore sanitario ha l'obbligo di istruire i soci attivi nella realizzazione dei servizi e nei soccorsi d'urgenza. Sorveglia tutti i servizi di assistenza sanitaria ed esprime, ogni volta che occorre, il proprio parere per questioni inerenti a tali servizi.

Il direttore tecnico vigila specialmente sugli immobili, gli attrezzi ed in genere tutto ciò che ha attinenza alla parte tecnica dei servizi.

Al cassiere economo spetta:

- Sovrintendere la contabilità dell'associazione di cui è responsabile;
- Provvedere agli acquisti e alle riparazioni occorrenti nonché effettuare le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate;
- Custodire i titoli di deposito e il denaro dell'associazione avvalendosi di appositi servizi bancari e/o postali.

Il responsabile dei servizi, coadiuvato dal suo vice nominati dal direttivo, dirige ed organizza il servizio trasporto infermi e i turni di guardia. Il responsabile riceve i rapporti giornalieri, sorveglia

Ciascun comitato deve consegnare alla giunta esecutiva tutti gli atti, documenti, verbali, comprovanti la realizzazione delle attività per essere successivamente sottoposti all'approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 36 – modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

La delibera di scioglimento dell'associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe possibilmente operante sullo stesso territorio.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 37 – rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 38 – norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istruzione e l'operatività, ovvero l'adozione di successi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dell'entrata in vigore.

Articolo 39 – Estinzione o scioglimento secondo L'art. 9 del CTS

In caso di estinzione o scioglimento della stessa, l'associazione procederà seguendo le procedure descritte da L'art. 9 del CTS. Che prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Alle ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l'ipotesi di cui all'art. 50, comma 2 del CTS, dell'ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile.